

Wind Tre S.p.A.
Regulatory Affairs
Via Cesare Giulio Viola, 48
00148 Roma
Italia
Telefono +39 06.83111
E-mail affariregolamentari@pec.windtre.it
www.windtre.it

Spettabile

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Centro Direzionale, Isola B5 – “Torre Francesco”
80143 – Napoli

c.a. a dott.ssa Valeria Ambrosio
Direzioni reti e servizi di comunicazioni elettroniche

INVIATA TRAMITE PEC: agcom@cert.agcom.it

ANTICIPATA TRAMITE E-MAIL: drs@agcom.it

Roma, 7 giugno 2021

Prot. Reg. n. 577.21

Oggetto: Proposta di Impegni di coinvestimento in reti ad altissima capacità notificata ai sensi degli articoli 76 e 79 CCEE.

USO RISERVATO AZIENDALE¹

La Società scrivente trasmette con la presente i propri commenti alla consultazione pubblica in oggetto (Delibera n. 110/21/CONS) in coerenza con la Delibera n. 169/21/CONS con cui codesta Autorità ha concesso 15 giorni di proroga in risposta alle due istanze di proroga precedentemente formulate².

Inoltre, la Scrivente chiede formale audizione a codesta Autorità al fine di poter illustrare nel dettaglio il contenuto del presente documento.

¹ MZ01012021

² La prima alla Struttura dell'Agcom (vedi prot 456.21 del 7 maggio 2021) e la seconda inviata al Consiglio di Agcom (vedi prot. 517.21 del 17 maggio 2021).

Rispetto del principio di non discriminazione negli accordi

L'articolo 76 del CCEE, comma 1, prevede che l'Autorità nazionale di regolamentazione, quando valuta gli impegni di coinvestimento in reti ad altissima capacità, debba in particolare verificare che l'offerta di coinvestimento soddisfi varie condizioni, tra cui:

"b) consentirebbe ad altri coinvestitori che sono fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica di competere efficacemente e in modo sostenibile sul lungo termine nei mercati a valle in cui l'impresa designata come detentrica di un significativo potere di mercato è attivo, secondo modalità che comprendono:

i) condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie che consentano l'accesso all'intera capacità della rete nella misura in cui essa sia soggetta al coinvestimento;"

Come noto infatti, TIM, in qualità di operatore detentore di SMP, è soggetta, ai sensi della normativa vigente, sia all'obbligo di non discriminazione nella fornitura di ciascun servizio di accesso all'ingrosso alla rete di accesso in rame e in fibra ottica, sia alla proposizione di eventuali condizioni agevolate le quali, ai sensi della delibera 87/18/CIR nonché delibera 348/19/CONS, devono essere esplicitamente approvate da parte dell'Autorità.

A tal proposito, come già comunicato a codesta Autorità nella risposta³ alla consultazione pubblica sul "Progetto di separazione legale volontaria della rete fissa di accesso di TIM" (delibera 637/20/CONS), si ritiene sia fondamentale che codesta Autorità verifichi e ponga a consultazione le condizioni privilegiate di accesso alla rete di FiberCop riservate a TIM retail, Fastweb e Tiscali in qualità di soci (i primi due) o detentori di accordi commerciali già siglati nei mesi scorsi.

Su questo tema, la delibera 110/21/CONS chiarisce che:

VISTA la lettera di TIM del 18 febbraio 2021, acquisita dall'Autorità al protocollo 89666 del 19 febbraio 2021, con la quale TIM ha comunicato che gli accordi siglati tra TIM e Tiscali, nonché tra TIM, Fastweb e FiberCop trasmessi all'Autorità in data 22 gennaio

³ Vedi lettera Prot.221.21 del 12/03/2021.

2021, non sono attivi al momento e sono in fase di rinegoziazione, in modo da allinearne l'oggetto al contenuto dell'Offerta;

[...]

VISTI i chiarimenti forniti da TIM in data 10 marzo 2021, acquisiti in pari data al protocollo 121735, in cui TIM ha inter alia ribadito che “Allo stato, quindi, nessuno dei suddetti accordi di coinvestimento è efficace inter partes” e che “entrambi sono destinati ad essere rievisti e modificati, nell’ambito delle negoziazioni in corso tra le parti”

da cui si deduce che:

- per quanto non attivi al momento, negli accordi siglati tra TIM, Fastweb e Tiscali in merito all'accesso alla rete di FiberCop vi sono delle condizioni privilegiate o perlomeno differenti da quelle oggetto della presente consultazione⁴ e riservate a tutti gli altri operatori;
- per quanto si affermi che i suddetti accordi siano in fase di *rinegoziazione*, in modo da *allinearne l'oggetto al contenuto dell'Offerta*, di fatto TIM non dichiara che tali accordi sono nulli e saranno sostituiti o allineati in tutto e per tutto alle condizioni dell'offerta oggetto della presente consultazione.

In altri termini, non vi è alcuna garanzia che TIM retail, Fastweb e Tiscali sosterranno le stesse identiche condizioni tecniche ed economiche per l'accesso ai servizi di FiberCop.

A tal proposito è certamente importante ricordare come codesta Autorità nella delibera 25/21/CONS abbia dichiarato che:

“RILEVATA la necessità di assicurare a tutto il mercato piena simmetria informativa in relazione a tutti gli aspetti essenziali del progetto al fine di consentire alle parti interessate di partecipare in modo trasparente e consapevole alla consultazione pubblica di cui trattasi;

CONSIDERATA l'opportunità di consentire agli operatori una valutazione complessiva degli effetti della separazione societaria notificata ai sensi dell'art. 50 ter, anche mediante

⁴ Offerta notificata da TIM ad Agcom solo di recente, in data 29/01/2021, e integrata/modificata con nota del 25/03/2021.

la conoscenza degli impegni di coinvestimento che TIM ha annunciato di pubblicare e in ordine ai quali l'Autorità si riserva di avviare un separato procedimento ai sensi degli articoli 76 e 79 del Codice europeo delle comunicazioni elettroniche successivamente alla notifica da parte di TIM, nell'ambito del quale saranno presi in considerazione gli aspetti rilevanti degli accordi in essere con Fastweb e Tiscali comunicati da TIM, per quanto di competenza dell'Autorità."

In merito alle condizioni tecniche, inoltre, è necessario evidenziare come sembrino non essere stati considerati gli impatti sulla possibile adozione di tecnologie FTTB, ad esempio tramite G-Fast, che prevede posizionamento di apparati all'interno del "perimetro FiberCop".

Si osserva come la proposta di TIM di fatto operi una segmentazione tra i possibili co-investitori: quelli titolati ad essere *co-ownership*⁵ del veicolo societario e quelli titolati al *long-term risk sharing*⁴ attraverso meccanismi di accordi di acquisto.

Mentre i primi (TIM e Fastweb) hanno anche accesso ai meccanismi di acquisto previsti per i secondi, questi ultimi non hanno, almeno ad oggi, la possibilità di partecipare al veicolo societario in piena violazione di quanto previsto dall'art 76 comma 2.

Considerato dunque che l'operazione in oggetto appare prevedere condizioni privilegiate e potenzialmente discriminatorie nell'accesso alla rete di FiberCop a favore di TIM, Fastweb e Tiscali, è fondamentale, in ossequio alle succitate disposizioni vigenti, che codesta Autorità verifichi e garantisca a tutti gli operatori che l'accesso alla rete di FiberCop avvenga alle stesse condizioni tecniche ed economiche riservate a TIM, Fastweb e Tiscali (che debbono essere rese pubbliche e trasparenti), nel rispetto del principio di non discriminazione tra tutti i co-investitori, prima che qualsiasi proposta di impegni di coinvestimento sia approvata da codesta Autorità.

⁵ Secondo la denominazione adottata dal Parlamento EU nell'art 76 comma 1.

Rispetto del principio di non discriminazione nella Joint Venture

Considerato:

- i. l'articolo 76 del CCEE, comma 1.b⁶;
 - ii. il fatto che TIM, in qualità di operatore detentore di SMP, è soggetta, ai sensi della normativa vigente, sia all'obbligo di non discriminazione nella fornitura di ciascun servizio di accesso all'ingrosso alla rete di accesso in rame e in fibra ottica, sia alla proposizione di eventuali condizioni agevolate le quali, ai sensi della delibera 87/18/CIR nonché delibera 348/19/CONS, devono essere esplicitamente approvate da parte dell'Autorità;
 - iii. quanto già comunicato a codesta Autorità nella risposta⁷ alla consultazione pubblica sul "Progetto di separazione legale volontaria della rete fissa di accesso di TIM" (delibera 637/20/CONS) in merito al fatto che TIM stessa, al paragrafo 5.3 (*Possibilità di partecipazione azionaria*) dell'offerta di co-investimento del 29/01/2021, limita pesantemente l'entrata di ulteriori soggetti (oltre agli attuali soci) nel capitale sociale di FiberCop, subordinando tale possibilità a un'accettazione da parte degli attuali soci nel rispetto di uno Statuto (non noto), lasciando comunque sempre il controllo a TIM con una quota azionaria comunque maggiore del 50,01 %;
- è fondamentale evidenziare come TIM, nell'integrazione alla proposta di coinvestimento del 25/03/2021, specifichi quanto segue:

⁶ Quando valuta tali impegni, l'autorità nazionale di regolamentazione determina, in particolare, se l'offerta di coinvestimento soddisfa tutte le condizioni seguenti: [...]

b) consentirebbe ad altri coinvestitori che sono fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica di competere efficacemente e in modo sostenibile sul lungo termine nei mercati a valle in cui l'impresa designata come detentrica di un significativo potere di mercato è attivo, secondo modalità che comprendono:

i) condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie che consentano l'accesso all'intera capacità della rete nella misura in cui essa sia soggetta al coinvestimento;

⁷ Vedi lettera Prot.221.21 del 12/03/2021.

4. Partecipazione alla *joint venture*

Con riferimento al par. 5.3 dell'Offerta, si precisa che le condizioni economiche di accesso ai servizi del co-investimento delineate nell'Offerta e nella presente integrazione si applicano in maniera non discriminatoria anche ad eventuali ulteriori co-investitori che acquisiscano una quota del capitale azionario di FiberCop (o di eventuali futuri veicoli locali che potrebbero essere costituiti qualora se ne determinassero le condizioni).

Quindi, anche qualora fosse concesso in futuro ad altri soci⁸ di entrare nel capitale di FiberCop, a questi ultimi e solo a loro -non agli attuali soci TIM, Fastweb e Teemo BidCo- sarebbero applicati in maniera non discriminatoria le condizioni della proposta di offerta di coinvestimento oggetto della presente consultazione.

Ancora una volta, quindi, si rileva una formula che fa chiaramente intendere come TIM -insieme alla sua divisione retail- e Fastweb siano esonerate dal dover essere sottoposte alle condizioni dell'offerta di coinvestimento della presente consultazione avendo, invece, diritto a condizioni diverse, privilegiate, non note ed evidentemente discriminatorie.

Anche in questo caso è dunque necessario invocare un deciso e decisivo intervento di codesta Autorità atto a verificare e garantire che l'accesso alla rete di FiberCop avvenga alle stesse condizioni tecniche ed economiche riservate a TIM, Fastweb e Tiscali (che debbono essere rese pubbliche e trasparenti), nel rispetto del principio di non discriminazione tra tutti i co-investitori, prima che qualsiasi proposta di impegni di coinvestimento sia approvata da codesta Autorità.

Resta comunque il fatto che l'offerta di coinvestimento in oggetto non presenta alcun meccanismo di *joint venture* aperto al mercato, in quanto FiberCop e soci non assumono alcun impegno vincolante ad accettare eventuali richieste di ingresso nel capitale da parte di altri soggetti e, quindi, l'offerta di coinvestimento in *joint venture* non rispetta i requisiti dettati dall'articolo 76, comma 1, del CCEE.

⁸ Oltre agli attuali TIM (58%), Teemo BidCo (37,5%) e Fastweb (4,5%).

Rispetto della reciprocità dei diritti tra i co-investitori

Rammentando che ai sensi dell'articolo 76 del CCEE, comma 1:

“Quando valuta tali impegni, l'autorità nazionale di regolamentazione determina, in particolare, se l'offerta di coinvestimento soddisfa tutte le condizioni seguenti: [...]

- iii) la possibilità di incrementare tale partecipazione in futuro;*
- iv) la concessione di diritti reciproci fra i coinvestitori dopo la realizzazione dell'infrastruttura oggetto del coinvestimento”*

L'offerta di coinvestimento in oggetto, e in particolare la modalità denominata “*volumi minimi garantiti*”, presenta alcune peculiarità degne di estrema attenzione.

Infatti, la modalità di coinvestimento a *volumi minimi garantiti* impone chiare e stringenti regole⁹ di ingaggio al generico operatore¹⁰:

Per evitare il possibile *free riding* connesso alla sottoscrizione del proprio “minimo garantito” da parte di un co-investitore che abbia una ragionevole aspettativa di utilizzo della nuova rete (in un periodo di dieci anni) superiore alla soglia di ingresso, i prezzi previsti dall'offerta di co-investimento si applicheranno agli accessi che concorrono al minimo garantito con una “tolleranza” limitata al 10% in eccesso rispetto al minimo garantito annuo nell'intero periodo di dieci anni dell'adesione⁹. La misura proposta per il livello di tolleranza appare in linea con quanto specificamente previsto dal BEREC per riflettere il livello di rischio assunto dal co-investitore²⁶. Naturalmente, ciò non pone alcun limite alla quantità totale di linee che un co-investitore può acquisire, ma stabilisce unicamente che, per eventuali acquisti eccedenti il 110% del numero complessivo di accessi (in ciascun anno dell'intero periodo di dieci anni) per cui si è assunto l'impegno, al co-investitore verranno applicati i medesimi prezzi previsti per gli operatori che non aderiscono al co-investimento²⁷.

Si precisa che in tutti i passaggi dell'offerta di co-investimento, pubblicato il 29 gennaio 2021, in cui viene menzionato il prezzo dei servizi di accesso alla Semi-GPON in “*pay per use*” per i non co-investitori (o operatori che non aderiscono al co-investimento in determinate aree) deve farsi riferimento ai prezzi riportati in Tabella 3 per gli anni 2026-2027, ivi compreso il caso del prezzo che un co-investitore deve corrispondere per eventuali acquisti eccedenti il 110% del numero complessivo di accessi che si è impegnato ad acquistare (minimo garantito) in ciascun anno dell'intero periodo di dieci anni previsto dall'Offerta (cfr. pag. 15 del paragrafo 5.1.3. dell'Offerta).

⁹ Vedi paragrafi 5.1.3. *Periodo del commitment e modalità di raggiungimento* e 3.2 *Accesso alla Semi-GPON per i non co-investitori*.

¹⁰ Escludendo sempre TIM, Fastweb e Tiscali, per i quali, come ampiamente già detto, non sono note le condizioni di coinvestimento in FiberCop, se non il fatto che sono in fase di rinegoziazione e diverse da quelle qui proposte al mercato da TIM.

È previsto, inoltre, un meccanismo di **back and forward “carry over”** nell'anno successivo dell'eventuale ammontare del fatturato annuo che risulti inferiore o eccedente il minimo garantito previsto per l'anno in questione, limitatamente ad un massimo del 10% del suddetto minimo garantito²⁵.

Qualora il co-investitore, (in ciascuno degli anni oggetto del commitment in cui si verifichi tale eventualità) tenuto conto anche del meccanismo di carry-over, non riesca a rispettare l'impegno sul fatturato minimo annuo, dovrà comunque versare, entro la fine dello stesso anno, almeno il 90% del minimo garantito e, entro il 30 giugno dell'anno successivo, le eventuali somme necessarie per raggiungere il restante 10% del minimo garantito dell'anno precedente, non recuperate neanche attraverso il meccanismo di carry-over.

In altri termini, il generico operatore che decidesse di aderire all'offerta di coinvestimento a minimi garantiti:

- ❖ Si deve impegnare ad acquistare un determinato volume minimo garantito e *“in ogni caso, di impegni di fatturato minimo concordati per il singolo anno e per l'intero periodo di dieci anni dall'anno di adesione al co-investimento”*¹¹.
- ❖ Se, in un qualsiasi anno dei dieci dell'impegno preso, un co-investitore superasse del 10% il volume minimo garantito, allora sarebbe costretto a pagare queste eccedenze ad un prezzo ben più caro, cioè al prezzo riservato agli operatori che non co-investono¹²; tutto ciò contro ogni logica economica e di buon senso che imporrebbe prezzi decrescenti al crescere dei volumi a causa delle crescenti economie di scala. Questo appare in netto contrasto con l'articolo 76 del CCEE, comma 1, quando impone che le offerte di co-investimento debbano prevedere la possibilità di incrementare tale partecipazione in futuro, possibilità che, ad avviso della Scrivente, dovrebbe sempre garantire prezzi decrescenti al crescere dei volumi¹³, in coerenza con ogni logica economica, fin qui seguita anche da codesta Autorità e dalla EC (es. nei modelli di costo), e di buon senso.

¹¹ Vedi paragrafo 5.1.3. *Periodo del commitment e modalità di raggiungimento.*

¹²

Tabella 3 – Prezzi dei servizi di accesso alla Semi-GPON in “pay per use” per i non co-investitori

Anno	Canone mensile (€/mese)	Contributo di attivazione (€)	Contributo di disattivazione (€)
2026-2027	10,40 €	78,6 €	22,5 €
dal 2028	Prezzi di mercato		

¹³ In tal senso, quanto dichiarato da TIM nella nota 27 di pagina 15 dell'offerta:

²⁷ Prima del completamento della rete (fino al 2025 compreso), un co-investitore può richiedere un ampliamento del minimo garantito. Per gli accessi relativi a tale ampliamento dovrà essere corrisposto il prezzo di co-investimento applicabile per l'anno nel quale l'espansione del commitment è stata richiesta. (S 90 Linee Guida BEREC: “[...] BEREC points out that this does not limit the number of prevede la possibilità per un operatore di chiedere un ampliamento del minimo garantito, ma a prezzo più alto di quello garantito nell'anno in cui si è aderito al co-investimento originario.

❖ Se invece, in un qualsiasi anno dei dieci dell'impegno preso, un co-investitore non riuscisse a rispettare l'impegno sul fatturato minimo annuo, allora dovrebbe comunque pagare a fine anno il 90% dell'impegno e saldare il restante 10% entro il mese di giugno dell'anno successivo; quindi, in ogni caso¹⁴, e al massimo con 6 mesi di ritardo, FiberCop si tutela con l'obbligo per i co-investitori a pagare il 100% dell'impegno minimo annuo.

Di contro, invece, TIM/FiberCop non prevedono alcun impegno a loro carico qualora i loro impegni in termini di sviluppo di copertura e minimi garantiti (annuali e di periodo) non siano realizzati, infatti:

I volumi minimi garantiti annuali e di periodo potranno essere ridotti nel tempo esclusivamente in funzione di eventuali ritardi nella realizzazione del piano di copertura della nuova rete secondaria in fibra di FiberCop.

Anche questo appare in netto contrasto con l'articolo 76 del CCEE, comma 1, quando impone che le offerte di co-investimento debbano prevedere la concessione di diritti reciproci fra i coinvestitori.

Pertanto, la modalità di coinvestimento a *volumi minimi garantiti* proposta da FiberCop:

- da un lato impone chiare e stringenti regole di ingaggio al generico operatore (ricordiamo che sono esclusi da queste regole TIM, Fastweb e Tiscali¹⁵) vincolandolo a pagare sempre il 100% dell'impegno annuo preso (anche se non raggiunto) e obbligandolo paradossalmente a pagare un prezzo molto elevato se sfiorasse il 110% di tale impegno;

¹⁴ Si noti che il meccanismo proposto da TIM di **"back and forward carry over"** non garantisce una revisione dei minimi garantiti, ma semplicemente una deroga che permette ad un operatore di utilizzare i fatturati che realizzerà nei primi sei mesi dell'anno successivo a copertura dell'obiettivo sull'anno in corso. Tuttavia, tali fatturati saranno decurtati da quelli che concorreranno al raggiungimento del minimo dell'anno successivo, con il solo effetto di aver spostato il problema senza risolverlo.

¹⁵ Escludendo sempre TIM, Fastweb e Tiscali, per i quali, come ampiamente già detto, non sono note le condizioni di coinvestimento in FiberCop, se non il fatto che sono in fase di rinegoziazione e diverse da quelle qui proposte al mercato da TIM.

- dall'altro non prevede alcun impegno a carico di TIM/FiberCop qualora i loro impegni in termini di sviluppo di copertura e minimi garantiti (annuali e di periodo) non fossero realizzati.

Un tale approccio appare inoltre in contrasto con le linee guida del BEREC¹⁶ che, al punto 102, indirizza proprio tale aspetto precisando che:

[...] the level of participation of a provider of electronic communications networks and/or services should not place a limit on the retail market share which they may compete for. This is because such limits could result in an outcome where the retail market is de facto shared between co-investors, and such an outcome would run counter to the aim of promoting effective and sustainable long-term competition at the downstream level.

Tale proposta di co-investimento, oltre ad essere in contrasto con dell'articolo 76 del CCEE (comma 1.iii e 1.iv), presenta anche aspetti anti-competitivi nel momento in cui, contro ogni logica economica e di mercato, disincentiva i co-investitori dal perseguire obiettivi maggiori di quelli minimi concordati.

In tal senso è come se i soci TIM e Fastweb¹⁷, tramite il progetto FiberCop, si garantissero che i loro competitor per i prossimi 10 anni (durata del piano di co-investimento) non potranno superare le quote di mercato derivanti dai volumi garantiti su cui si sono impegnati, ponendo di fatto un limite inaccettabile al livello concorrenziale del mercato.

¹⁶ BEREC Guidelines to foster the consistent application of the conditions and criteria for assessing co-investments in new very high capacity network elements (Article 76 (1) and Annex IV EECC) - BoR (20) 232

¹⁷ E in parte anche Tiscali.

Mancanza di una reale co-determinazione tra i co-investitori

TIM, al paragrafo 3 dell'offerta di coinvestimento in oggetto, delinea la seguente forma di co-determinazione a disposizione dei co-investitori:

I co-investitori, ai sensi del considerando 198 CCEE¹⁴, potranno beneficiare di forme di **co-determinazione** nelle diverse fasi di realizzazione del piano FiberCop (ad es. contribuendo alla individuazione delle aree/comuni ritenute/i prioritari/ai fini dei lavori di realizzazione della nuova rete).

A tal fine, verrà costituito un **"Comitato Tecnico dei Co-investitori"**, composto da rappresentanti di TIM, FiberCop e degli altri co-investitori, che si riunirà per la prima volta entro 30 giorni dall'approvazione degli impegni di co-investimento da parte dell'Autorità e, successivamente, con cadenza almeno semestrale o su richiesta di un co-investitore. Nell'ambito del Comitato Tecnico, verranno condivise le linee del piano e delle realizzazioni in programma nel semestre successivo. In tale ambito, verrà adottato dai co-investitori e da FiberCop un apposito **protocollo per lo scambio e per il trattamento delle informazioni** potenzialmente sensibili sotto il profilo concorrenziale.

In sintesi, l'impegno preso da TIM/FiberCop è limitato alla costituzione di un Comitato Tecnico nell'ambito del quale i co-investitori potranno condividere le proprie istanze in merito alle aree e alle priorità di copertura della rete di FiberCop.

Quello che appare chiaramente è tuttavia la totale assenza di impegni da parte di TIM/FiberCop a recepire le istanze pervenute dal Comitato Tecnico, magari vincolando tale impegno al fatto che una generica istanza sia condivisa dalla maggioranza dei co-investitori.

Anche in questo caso, dunque, emerge un netto contrasto con l'articolo 76 del CCEE, comma 1, quando impone che le offerte di co-investimento debbano prevedere *la concessione di diritti reciproci fra i coinvestitori*.

Infatti, risulta evidente la distinzione tra i "co-investitori" (intesi come i soggetti che decideranno di aderire all'offerta in oggetto) e i "soci" (in primis gli operatori TIM, con la sua divisione retail, e Fastweb) di FiberCop: i primi potranno proporre e condividere istanze in merito al piano di sviluppo della rete di FiberCop, ma saranno sempre e solo i secondi a decidere quali istanze approvare e realizzare in base, evidentemente, ai loro interessi, alterando così le capacità di competere dei primi soggetti che saranno relegati alla mera condivisione del rischio attraverso i meccanismi di acquisto programmato.

Il fatto che i piani di FiberCop siano indirizzati dagli esclusivi interessi di TIM, e non da quelli degli altri operatori, appare chiaramente dal piano di copertura dei 1610 comuni

proposto; infatti, tale piano privilegia, nei primi anni di roll-out, la copertura di comuni che sembrano essere in sovrapposizione con aree del territorio già coperte, o in corso di copertura, [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Mancanza di una chiara offerta per i non co-investitori

Al paragrafo 3 dell'integrazione all'offerta di co-investimento, TIM sembrerebbe proporre le condizioni di accesso per coloro i quali decidessero di non aderire al co-investimento in FiberCop.

Il condizionale è d'obbligo considerato che, per poter adempiere all'articolo 76 del CCEE, comma 1.d¹⁸, ci si sarebbe aspettati da TIM almeno un'offerta VULA FTTC e FTTH, oltreché Bitstream NGA, pluriennale (magari della durata del co-investimento) e con un decalage dei prezzi nel tempo per tener conto degli incrementi di economie di scala ed efficienza, nonché essere ottemperante con l'indicazione precisa del CCEE quando dichiara che (vedi art. 76, comma 1):

“d) i richiedenti l'accesso che non partecipano al coinvestimento possono beneficiare fin dall'inizio della stessa qualità e velocità, delle medesime condizioni e della stessa raggiungibilità degli utenti finali disponibili prima della realizzazione, accompagnate da un meccanismo di adeguamento nel corso del tempo [...]”.

Questo avrebbe consentito la dovuta trasparenza anche nei confronti dei potenziali co-investitori che avrebbero avuto un termine di paragone rispetto al quale valutare appieno rischi e benefici del co-investimento.

Invece TIM, come emerge dal seguente estratto, si impegna ad offrire ai non co-investitori un generico e non meglio specificato servizio “VULA-H” a partire dal 2021 e a prezzi non superiori a quelli definiti per il 2021 dalla delibera 348/19/CONS:

¹⁸ Prevede che l'Autorità, nel valutare il progetto di co-investimento, determini se l'offerta soddisfi, tra le altre, anche la seguente condizione:

“d) i richiedenti l'accesso che non partecipano al coinvestimento possono beneficiare fin dall'inizio della stessa qualità e velocità, delle medesime condizioni e della stessa raggiungibilità degli utenti finali disponibili prima della realizzazione, accompagnate da un meccanismo di adeguamento nel corso del tempo, confermato dall'autorità nazionale di regolamentazione, alla luce degli sviluppi sui mercati al dettaglio correlati, che mantenga gli incentivi a partecipare al coinvestimento; tale meccanismo provvede affinché i richiedenti l'accesso abbiano accesso agli elementi ad altissima capacità della rete contemporaneamente e sulla base di condizioni trasparenti e non discriminatorie in modo da rispecchiare adeguatamente i gradi di rischio sostenuti dai rispettivi coinvestitori nelle diverse fasi della realizzazione e tengano conto della situazione concorrenziale sui mercati al dettaglio.”

A partire dal 2021, l'accesso ai servizi della nuova rete di FiberCop per i non co-investitori (e per i co-investitori nelle aree in cui decidono di non co-investire) sarà garantito da TIM mediante l'utilizzo dei servizi attivi di VULA-H e bitstream FTTH (oltre che mediante i servizi passivi di cui al paragrafo 3.1). Pertanto, fatte salve le prerogative dell'Autorità nella definizione del quadro regolamentare nell'ambito del procedimento di analisi coordinata dei mercati dell'accesso alla rete fisso, avviato con la delibera n. 63720/CONS, TIM si impegna ad offrire i servizi di VULA-H e bitstream FTTH, per l'intero periodo di durata degli impegni, con funzionalità e qualità almeno analoghe a quelle garantite al mercato nel 2021 e ad assicurare che i prezzi commerciali praticati dalla Società per tali servizi, saranno comunque non superiori a quelli previsti dalla delibera n. 348/19/CONS per l'anno 2021. Tali prezzi potranno essere adeguati sulla base degli sviluppi di mercato, a condizioni tali da mantenere gli incentivi a partecipare al co-investimento. I servizi attivi di VULA-H e bitstream FTTH sulla nuova rete potranno essere offerti al

Quindi, le condizioni di accesso proposte da TIM per i NON co-investitori non rispettano quanto previsto dall'articolo 76 del CCEE, comma 1.d, soprattutto in merito al diritto di beneficiare fin dall'inizio delle medesime condizioni e della stessa raggiungibilità degli utenti finali disponibili prima della realizzazione, accompagnate da un meccanismo di adeguamento nel corso del tempo.

La Scrivente evidenzia a codesta Autorità come, almeno nelle more della prossima Analisi di Mercato, sia TIM, e non FiberCop, a dover comunque garantire i servizi di accesso fisso -in particolare ULL, VULA FTTC, VULA FTTH, Bitstream NGA- secondo la normativa vigente e a condizioni regolate.

Infine, si fa notare a codesta Autorità come l'offerta di servizi semi-GPON in modalità *pay-per-use* non sia di fatto mai garantita da TIM ai non co-investitori, neanche dopo il 2026, come emerge chiaramente da quanto dichiarato da TIM (vedi sezione evidenziata in giallo nell'estratto sottostante):

Tabella 3 – Prezzi dei servizi di accesso alla Semi-GPON in “pay per use” per i non co-investitori

Anno	Canone mensile (€/mese)	Contributo di attivazione (€)	Contributo di disattivazione (€)
2026-2027	10,40 €	78,5 €	22,5 €
dal 2028	Prezzi di mercato		

Non è possibile consentire ad un operatore che non co-investe e, quindi, non si impegna per un “minimo garantito” di accessi, l'utilizzo diretto di accessi di Semi-GPON in “pay-per-use”, in quanto ciò richiederebbe l'assegnazione in esclusiva di almeno una degli splitter primari dell'armadio ottico che, anche laddove fosse disponibile, rischierebbe di essere fortemente sotto-utilizzato senza poter essere dedicato ad impieghi più efficienti da parte di FiberCop⁵. TIM si rende, tuttavia, disponibile, previa verifica tecnica di disponibilità degli splitter, a negoziare su base commerciale con gli operatori interessati - a condizioni che salvaguardino gli incentivi dei co-investitori - l'accesso diretto al CRO per connettere le proprie semi-GPON tramite acquisto dello splitter in IRU o al superamento di determinate soglie di utilizzo su base comunale o nazionale che saranno eventualmente individuate.

Obblighi regolamentari in capo a TIM e FiberCop

Come ampiamente argomentato e descritto nei precedenti paragrafi, è chiaro che l'offerta di co-investimento di FiberCop in oggetto è caratterizzata da:

- a. **Condizioni privilegiate e potenzialmente discriminatorie** nell'accesso alla rete di FiberCop a favore di TIM, Fastweb e Tiscali; è dunque fondamentale, in ossequio alle disposizioni vigenti (in primis l'art. 76 del CCEE¹⁹), che codesta Autorità verifichi e garantisca a tutti gli operatori che l'accesso alla rete di FiberCop avvenga alle stesse condizioni tecniche ed economiche riservate a TIM, Fastweb e Tiscali (che debbono essere rese pubbliche e trasparenti), nel rispetto del principio di non discriminazione tra tutti i co-investitori, prima che qualsiasi proposta di impegni di coinvestimento sia approvata da codesta Autorità.
- b. **Il co-investimento tramite *joint venture* non è "aperto" al mercato** in quanto FiberCop e i già soci non assumono alcun impegno vincolante ad accettare eventuali richieste di ingresso nel capitale da parte di altri soggetti e, quindi, l'offerta di coinvestimento in *joint venture* non rispetta i requisiti dettati dall'articolo 76, comma 1, del CCEE²⁰.

¹⁹ Estratto dell' Art. 76 del CCEE:

Quando valuta tali impegni, l'autorità nazionale di regolamentazione determina, in particolare, se l'offerta di coinvestimento soddisfa tutte le condizioni seguenti:

- a) *è aperta in qualsiasi momento durante il periodo di vita della rete a qualsiasi fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica;*
- b) *consentirebbe ad altri coinvestitori che sono fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica di competere efficacemente e in modo sostenibile sul lungo termine nei mercati a valle in cui l'impresa designata come detentrica di un significativo potere di mercato è attivo, secondo modalità che comprendono:*
 - i) *condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie che consentano l'accesso all'intera capacità della rete nella misura in cui essa sia soggetta al coinvestimento;*
 - ii) *flessibilità in termini del valore e della tempistica della partecipazione di ciascun coinvestitore;*
 - iii) *la possibilità di incrementare tale partecipazione in futuro; e*
 - iv) *la concessione di diritti reciproci fra i coinvestitori dopo la realizzazione dell'infrastruttura oggetto del coinvestimento;*

²⁰ Estratto dall' Art. 76:

1. *Le imprese che sono state designate come detentrici di un significativo potere di mercato in uno o più mercati rilevanti ai sensi dell'articolo 67 possono offrire impegni in conformità della procedura di cui all'articolo 79 e fatto salvo il presente paragrafo, secondo comma, per aprire al coinvestimento la realizzazione di una nuova rete ad altissima capacità che consista di elementi in fibra ottica fino ai locali degli utenti finali o alla stazione di base ...*

- c. Ai sensi dell'articolo 76 del CCEE il co-investimento dovrebbe prevedere per tutti i co-investitori la contitolarità o la condivisione del rischio a lungo termine **purché siano garantiti diritti specifici di carattere strutturale** sulla rete co-investita.
- Questo, nel caso in oggetto, non accade in quanto TIM offre principalmente un meccanismo di acquisto di minimi garantiti a cui si impegnano i co-investitori per 10 anni **senza però alcun diritto di carattere strutturale sulla nuova rete co-investita maturato alla fine del periodo.**
- d. Il co-investimento tramite *volumi minimi garantiti*:
- ✓ da un lato impone chiare e stringenti regole di ingaggio al generico operatore (ricordiamo che sono esclusi da queste regole TIM, Fastweb e Tiscali) vincolandolo a pagare sempre il 100% dell'impegno annuo preso (anche se non raggiunto) e obbligandolo paradossalmente a pagare un prezzo molto elevato se sfiorasse il 110% di tale impegno;
 - ✓ dall'altro non prevede alcun impegno a carico di TIM/FiberCop qualora i loro impegni in termini di sviluppo di copertura e volumi di UI (annuali e di periodo) pianificati non fossero realizzati.
- Pertanto, la proposta di co-investimento tramite *volumi minimi garantiti*, oltre ad essere in contrasto con dell'articolo 76 del CCEE (comma 1.iii e 1.iv)²¹ in quanto non presenta diritti reciproci tra i co-investitori e non prevede meccanismi di incremento della partecipazione flessibili -quindi non rigidamente vincolati dai macchinosi criteri proposti da TIM- e adattabili all'evoluzione del mercato, presenta anche aspetti anti-competitivi nel momento in cui, contro ogni logica economica e di mercato, disincentiva i co-investitori dal perseguire obiettivi maggiori di quelli minimi concordati.
- e. La totale assenza di impegni da parte di TIM/FiberCop a recepire le istanze pervenute dal Comitato Tecnico, magari, ad esempio [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

²¹ iii) *la possibilità di incrementare tale partecipazione in futuro; e iv) la concessione di diritti reciproci fra i coinvestitori dopo la realizzazione dell'infrastruttura oggetto del coinvestimento;*

Anche in questo caso, dunque, emerge un netto contrasto con l’articolo 76 del CCEE, comma 1, quando impone che le offerte di co-investimento debbano prevedere la concessione di diritti reciproci fra i co-investitori.

f. L’articolo 76 del CCEE prevede che il co-investimento sia sempre aperto all’entrata di nuovi co-investitori nel periodo di vita della rete, ma nel caso in oggetto, a fronte di una durata decennale dell’impegno per i co-investitori, l’offerta di co-investimento è aperta solo per i primi 7 anni.

g. L’articolo 76 del CCEE prevede che l’offerta di co-investimento sia resa pubblica in modo tempestivo (almeno sei mesi prima dell’avvio della realizzazione della nuova rete), mentre la prima offerta di co-investimento pubblicata da TIM è del 29 gennaio 2021 (poi modificata e integrata a marzo 2021) e prevede un co-investimento a partire dal 2021 stesso.

Inoltre, [REDACTED]

h. La mancanza in FiberCop di una rete di accesso primaria, dei cabinet della rete rame e soprattutto il ruolo di System unico ed esclusivo giocato da TIM - che oltre ad essere azionista di maggioranza di FiberCop è anche operatore dominante del mercato dell’accesso fisso (mercati 3a, 3b e 4 della Raccomandazione 2014/710/UE) - impedisce a FiberCop qualsiasi autonomia decisionale, operativa e strategica rispetto a TIM rendendo di conseguenza inadeguato il livello di separazione della rete di accesso di FiberCop.

i. FiberCop è chiaramente un’impresa saldamente sotto il controllo, non solo azionario, ma anche operativo e strategico di TIM stessa²³.

Non vi è dunque alcuna garanzia che FiberCop possa godere di un sufficiente livello di autonomia in termini di operatività, strategie di investimento e processo decisionale rispetto a TIM.

²³ Considerato che TIM possiede la maggioranza delle quote azionarie di FiberCop e ne nomina la “maggioranza semplice” del CdA, TIM ha di fatto il controllo diretto di FiberCop e di conseguenza TIM con FiberCop continuano ad avere un ruolo di assoluto potere nel mercato dell’accesso fisso.

Per quanto richiamato nei precedenti punti elencati, la proposta FiberCop di co-investimento in oggetto non presenta i requisiti minimi necessari a soddisfare le condizioni indicate al comma 1 dell'articolo 76 del CCEE e, dunque, non è applicabile la rimozione degli "obblighi supplementari a norma dell'articolo 68 per quanto concerne gli elementi della nuova rete ad altissima capacità subordinate agli impegni, se almeno un potenziale coinvestitore ha stipulato un accordo di coinvestimento con l'impresa designata come detentrica di un significativo potere di mercato" a sensi del comma 2 dell'art. 76 del CCEE.

È, inoltre, opportuno in tale sede anche evidenziare a codesta Autorità come TIM cerchi di ottenere dividendi regolamentari per servizi attualmente non inclusi da TIM nell'offerta di co-investimento in FiberCop pur essendo inclusi nel perimetro della rete co-investita di FiberCop; ne è un limpido esempio il seguente estratto dal paragrafo 3.1 dell'offerta in oggetto:

Qualora l'Autorità decida di rendere vincolanti, ai sensi degli artt. 76 e 79 CCEE, gli impegni di co-investimento presentati da TIM in qualità di operatore con Significativo Potere di Mercato (SPM) nel mercato dei servizi di accesso locale all'ingrosso in postazione fissa (mercato 3a) nell'intero territorio nazionale con l'esclusione del comune di Milano", e, di conseguenza, decida di abrogare i seguenti obblighi regolamentari di accesso alla rete secondaria in fibra oggetto del co-investimento, TIM si impegna a rendere disponibili al mercato (co-investitori e non co-investitori), per almeno 7 anni o partire dal 2021, i seguenti servizi di accesso passivi, previsti dalla delibera n. 34/8/19/CONS:

- accesso alle infrastrutture di posa in rete di accesso secondaria;
- accesso alla tratta di adduzione fino al punto di terminazione di edificio;
- accesso alla fibra spenta in rete di accesso secondario;
- accesso al segmento verticale di terminazione in fibra.

TIM si impegna, altresì, a garantire, per i suddetti servizi, per l'intero periodo di durata degli impegni, funzionalità e qualità almeno analoghe a quelle offerte al mercato nel 2021 e ad assicurare che i prezzi praticati dalla Società su base commerciale saranno comunque non superiori a quelli previsti dalla delibera n. 34/8/19/CONS per l'anno 2021. Tali prezzi potranno essere adeguati sulla base degli sviluppi del mercato, a condizioni tali da mantenere gli incentivi a partecipare al co-investimento.

Infatti, con tutte le evidenti e gravi limitazioni già esposte, l'offerta di FiberCop in oggetto di fatto prevede delle forme di co-investimento solo tramite l'Accesso al CRO (in modalità IRU) e Semi-GPON (in modalità *pay-per-use*), mentre i servizi di:

- accesso alle infrastrutture di posa in rete di accesso secondaria;
- accesso alla tratta di adduzione fino al punto di terminazione di edificio;

- accesso alla fibra spenta in rete di accesso secondaria;
- accesso al segmento verticale di terminazione in fibra o in rame;

servizi oggi regolamentati e che TIM qui invece tenta di qualificare addirittura come propri “impegni”, sono esclusi da TIM dall’offerta di co-investimento pur essendo inclusi del perimetro della nuova rete co-investita di FiberCop.

Pertanto, fermo restando il fatto che, per quanto già detto, la proposta FiberCop di co-investimento in oggetto non presenta i requisiti minimi necessari a soddisfare le condizioni indicate al comma 1 dell’articolo 76 del CCEE e, dunque, non è applicabile la rimozione degli obblighi regolamentari in capo a TIM o a sue partecipate e/o controllate (come FiberCop), la Scrivente evidenzia che comunque i servizi di accesso:

- alle infrastrutture di posa in rete di accesso secondaria,
- alla tratta di adduzione fino al punto di terminazione di edificio,
- alla fibra spenta in rete di accesso secondaria,
- al segmento verticale di terminazione in fibra o in rame e
- a ogni altro eventuale servizio non oggetto di offerta di co-investimento

non potrebbero comunque essere oggetto di deregolamentazione proprio perché servizi esclusi da TIM dall’offerta di co-investimento ai sensi dell’articolo 76 del CCEE.

In ogni caso, in considerazione del fatto che tutti i suddetti servizi appena elencati, verrebbero comunque realizzati da FiberCop con l’ausilio del co-investimento, i prezzi di tali servizi, che come si è detto dovranno rimanere regolamentati, dovranno essere fortemente efficientati proprio per tenere conto del minor costo finanziario sostenuto da TIM/FiberCop in ragione del co-investimento.

Inoltre, considerando che:

- il perimetro del progetto di co-investimento è la rete di accesso secondaria in fibra,
- TIM nella propria offerta (Allegato B alla delibera n. 110/21/CONS) dichiara che:

“L’architettura di rete secondaria in fibra oggetto del co-investimento, [...] consente:

- elevata disponibilità di fibre in secondaria (molto più ampia del bacino potenziale di clientela raggiungibile dall’armadio ottico) con flessibilità di utilizzo”*

non si comprende il motivo per il quale l’offerta di co-investimento sia limitata al solo Accesso al CRO (in modalità IRU) e Semi-GPON (in modalità pay-per-use), escludendo gli altri servizi che sono inclusi perimetro della nuova rete co-investita di FiberCop²⁴.

Allo scopo si rammenta come nelle linee guida del BEREC²⁵ al punto 75 sia espressamente previsto che:

[...] if the set of access products is limited by the SMP operator, NRAs have to assess whether additional wholesale products need to be included in the co-investment offer or whether changes to the quality of access are necessary.

Si veda anche il punto 84 delle linee guida citate che stabilisce come:

“Access to the full capacity of the network” implies that the co-investment offer’s terms should allow other co-investors to have access to the full potential of the new very high capacity network and that the granted access can – if at all – only be limited by given (technical) circumstances that equally affect all co-investors, including the SMP operator, and not be restricted otherwise.

²⁴ Accesso alle infrastrutture di posa in rete di accesso secondaria; accesso alla tratta di adduzione fino al punto di terminazione di edificio; accesso alla fibra spenta in rete di accesso secondaria; accesso al segmento verticale di terminazione in fibra o in rame.

²⁵ BEREC Guidelines to foster the consistent application of the conditions and criteria for assessing co-investments in new very high capacity network elements (Article 76 (1) and Annex IV EECC) - BoR (20) 232

Si richiede pertanto che TIM fornisca nel perimetro dei servizi/condizioni riservati ai co-investitori **nell'offerta di coinvestimento**, anche le modalità tecniche e la valorizzazione economica dei servizi di accesso alla fibra (spenta) per il rilegamento di un Punto Terminale di Rete (PTR).

La nuova rete secondaria, infatti, deve poter essere utilizzata, ad esempio, anche per il rilegamento di clientela business o di stazioni radio base delle reti mobili, in particolare di quelle equipaggiate in tecnologia 5G.

Allo scopo si rammenta come nelle linee guida del BEREC ai punti 75 e 84, già sopra richiamati, sia espressamente previsto l'accesso ai co-investitori a tutte le potenzialità di servizio della rete VHCN.

L'esclusione di tali servizi da quelli offerti ai co-investitori, porterebbe al paradosso che i soggetti co-investitori contribuirebbero a finanziare una rete punto-punto in FO per TIM (che potrebbe verosimilmente godere di un'ampia disponibilità di fibra in rete primaria presso i CRO come del resto dichiarato da TIM stessa²⁶) senza potervi però accedere se non tramite semi-GPON o tramite la fibra spenta in secondaria, **e per giunta alle stesse condizioni di un non co-investitore.**

È fondamentale, inoltre, segnalare a codesta Autorità anche il seguente passaggio dell'offerta di co-investimento in oggetto in cui TIM tenta di far credere che l'accesso alla rete primaria non sia un servizio regolato:

²⁶ TIM nella propria offerta (Allegato B alla delibera n. 110/21/CONS) dichiara che:

*"L'architettura di rete secondaria in fibra oggetto del co-investimento, [...] consente:
- elevata disponibilità di fibre in secondaria (molto più ampia del bacino potenziale di clientela raggiungibile dall'armadio ottico) con flessibilità di utilizzo"*

Non rientrano nei presenti impegni i seguenti servizi di accesso all'ingrosso in fibra non regolati che continueranno ad essere offerti da FiberCop a condizioni di mercato:

- **backhauling in fibra** per connettere le stazioni radio base che, ove necessario, potranno integrare infrastrutture in secondaria con collegamenti in primaria acquistati da TIM;
- collegamenti in fibra ottica **Point-to-Point** realizzati, ove necessario, integrando infrastrutture in secondaria con collegamenti in primaria acquistati da TIM;
- **Full GPON**, realizzate a seguito di specifiche richieste di operatori integrando alla semi-GPON servizi su rete primaria acquistati da TIM;

In realtà, ai sensi dell'articolo 46 della delibera 348/19/CONS, l'accesso alla fibra spenta in rete primaria di TIM è già pienamente regolato pertanto la Full GPON di TIM non può essere qualificata come servizio di accesso all'ingrosso in fibra non regolato.

Il fatto che oggi TIM, per sua scelta autonoma e arbitraria di conferire a FiberCop la sola rete di accesso secondaria, offra un servizio semi-GPON (non presente al tempo della delibera 348/19/CONS) non implica che non debba essere garantita la fornitura a condizioni pienamente regolate di un servizio di accesso alla rete primaria, sia spenta sia accesa, di TIM a integrazione della semi-GPON.

Del resto, come emerge dal seguente estratto²⁷, è la stessa TIM ad ammettere la necessità di un servizio in rete primaria, non oggetto di co-investimento, complementare alla semi-GPON per poter realizzare un servizio FTTH:

3.3 Nuove funzionalità utilizzabili per "attivare" servizi FTTH sulla Semi-GPON

Al fine di garantire la possibilità di utilizzo degli accessi Semi-GPON, rispettivamente, ai co-investitori che non sono direttamente presenti al CRO (paragrafo 5.1.2. dell'Offerta) e ai non co-investitori a partire dal 2026, TIM fornirà alcune nuove funzionalità, che sono state comunicate ad AGCom e contestualmente pubblicate sul sito *wholesale* di TIM in data 29 marzo 2021. Tali funzionalità saranno messe a disposizione anche di tutti gli operatori interessati che dispongano di accessi di rete secondaria in fibra realizzati e/o acquisiti al di fuori del presente progetto di co-investimento.

Tali funzionalità, che consentiranno di configurare sulle Semi GPON dei servizi FTTH da parte di TIM, non sono oggetto del co-investimento, in quanto non insistono sulla rete secondaria in fibra, ma saranno assicurate al mercato da TIM a partire dal 2021 e per tutta la durata del co-investimento.

Tuttavia, l'errata singolarità presente nel precedente estratto sta nel fatto che TIM immagina di poter fornire tale servizio a condizioni tecnico economiche da essa stessa

²⁷ Vedi integrazione all'offerta di co-investimento, paragrafo 3.3: Nuove funzionalità utilizzabili per "attivare" servizi FTTH sulla semi-GPON.

definite²⁸, cioè come se il servizio non fosse oggetto di regolamentazione o come se l'offerta di co-investimento, ove approvata, ne comportasse la deregolamentazione in ragione degli impegni di co-investimento.

Pertanto -nelle more della definizione puntuale degli obblighi da porre in capo a tutti i servizi della rete di accesso fisso (infrastrutture di posa, primaria, secondaria, spesa e accesa) di TIM e di tutte le sue partecipate e/o controllate (tra cui FiberCop) nella prossima Analisi di Mercato- si chiede a codesta Autorità di voler vigilare affinché sia garantito l'accesso da parte di TIM ai servizi della sua rete primaria, [REDACTED] consentendo agli operatori interessati di continuare ad acquistare da TIM l'accesso fisso VULA FTTC/FTTH (oltre al bitstream NGA, naturalmente).

Infatti, in assenza di tale accesso garantito e regolamentato alla rete primaria spesa o accesa di TIM, TIM sarebbe libera di introdurre barriere all'ingresso anti-competitive nei confronti degli altri operatori, non ultima quella di condizionare la fornitura di "collegamenti in fibra ottica Point-to-Point realizzati, ove necessario, integrando infrastrutture in secondaria con collegamenti in primaria acquistati da TIM".

Naturalmente, nelle more della definizione puntuale degli obblighi da porre in capo a tutti i servizi della rete di accesso fisso (infrastrutture di posa, primaria, secondaria, spesa e accesa) di TIM e di tutte le sue partecipate e/o controllate (tra cui FiberCop) nella prossima Analisi di Mercato, si chiede a codesta Autorità di voler vigilare affinché sia garantita la regolamentazione vigente.

Inoltre, TIM nella sua integrazione alla proposta di coinvestimento ha adeguato il termine per l'accesso al coinvestimento portandolo a 7 anni dall'avvio del progetto come il termine minimo previsto dall'art 79 del EECC.

²⁸ TIM propone un canone mensile complessivo che include utilizzo dell'OLT, della primaria in fibra e dell'ONT a casa cliente pari a 3,90 €/mese e un contributo di attivazione del servizio di 5,94 €. Vedi link: https://wdc.wholesale.telecomitalia.it/tw_news/2021/03/29/introduzione-di-funzionalità-abilitanti-lattivazione-di-accessi-ftth/.

In tal modo, vista la durata quinquennale del progetto, TIM consentirà agli operatori di aderire al coinvestimento per ulteriori due anni dalla conclusione della realizzazione della rete di FiberCop.

Alla luce dei possibili ritardi che un tale progetto potrebbe accumulare negli anni, e al fine di neutralizzare ogni possibile attività dilatoria volta ad annullare tale estensione del periodo di accesso al coinvestimento, si ritiene che TIM debba formulare il termine ultimo di accesso all'offerta di coinvestimento precisando che sarà possibile accedere [REDACTED]

In tale eventuale periodo ulteriore dovranno essere applicati [REDACTED]

A conclusione, sul tema della copertura in Italia con reti a banda ultra-larga, è utile anche rammentare come si sia di recente così espresso il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nell'ambito della comunicazione relativa alla presentazione del PNRR al Parlamento²⁹:

- Per la banda ultra-larga e 5G, *“a maggio avviamo la mappatura dei piani d’investimento previsti dai privati per identificare le aree del Paese che senza interventi del governo resterebbero sfavorite. Per queste aree è previsto un contributo statale per assicurarci che non si creino nuovi divari digitali da qui al 2026”*, ha affermato il premier, ricordando anche i *“6,3 miliardi stanziati dal Governo nel PNRR per le reti ultraveloci, la banda larga e il 5G”*.
- Il premier ha però indicato dei punti fermi cioè no alle duplicazioni di investimento e sì alla concorrenza regolata per offrire servizi di migliore qualità a prezzi più bassi per i cittadini: *“Vogliamo si evitino duplicazioni di investimento, che gli operatori di mercato scelgano le tecnologie più adatte ad ogni zona e che comunque la scelta dei cittadini e la concorrenza in questo settore vengano tutelate. [...] Negli ultimi 30 anni abbiamo visto che la concorrenza in questo settore si riflette in prezzi più bassi per i cittadini e nella qualità migliore del servizio. Va immaginata una concorrenza regolata e non senza regole, come abbiamo imparato a nostre spese negli ultimi anni”*.

²⁹ Vedi link: <https://www.key4biz.it/draghi-63-miliardi-per-banda-larga-e-5g-da-maggio-la-mappatura-e-poi-contributo-statale-per-le-aree-grigie-no-duplicazioni-di-investimento/357727/>

Draghi, con l'efficace sintesi che lo contraddistingue, ha quindi posto l'accento su alcuni temi segnalati anche dalla Scrivente:

❖ Bisogna evitare duplicazioni delle reti di accesso: in tal senso il piano di roll-out presentato da FiberCop, almeno per i primi e cruciali anni, è ampiamente in sovrapposizione con la copertura già realizzata (o in procinto di esserlo) di Open Fiber invece che porre in priorità la copertura delle aree grigie, in reale necessità/urgenza di reti UBB e che concorrano al raggiungimento degli obiettivi nazionali.

❖ [REDACTED] è importante mantenere una concorrenza regolamentata anche sulle reti di accesso fisso wholesale, soprattutto ora, momento in cui è in corso, si spera, la transizione decisiva verso le reti a banda ultra-larga, grazie anche ai fondi del PNRR.

Aspetti di natura procedurale

Si ritiene sia di primaria importanza chiarire a codesta Autorità anche alcuni aspetti di natura procedurale considerato che il procedimento in oggetto è di fatto in concomitanza sia con l'analisi di mercato dell'accesso fisso, già formalmente avviata da Agcom con la delibera 637/20/CONS, sia con l'istruttoria avviata dall'Antitrust nei confronti di Telecom Italia S.p.A., Fastweb S.p.A., Teemo Bidco S.à. r.l., FiberCop S.p.A., Tiscali Italia S.p.A. e KKR & Co. Inc. per accertare l'esistenza di un'intesa restrittiva della concorrenza in violazioni dell'articolo 101 del TFUE.

Bisogna considerare che l'esito della presente consultazione sarà un input fondamentale per lo svolgimento dell'analisi di mercato dell'accesso fisso in corso e, in tal senso, si possono verificare 3 scenari:

1. Agcom valuta la presente proposta di impegni, presentata da TIM ai sensi degli articoli 76 e 79 CCEE, come approvabile: in questo caso, che per quanto fin qui argomentato si ritiene sia assolutamente da evitare, il procedimento di analisi di mercato dovrebbe tenerne conto al fine di un eventuale rilassamento degli obblighi in capo a TIM e FiberCop.
2. Agcom valuta la presente proposta di impegni, presentata da TIM ai sensi degli articoli 76 e 79 CCEE, come NON approvabile: in questo caso, che per quanto fin qui argomentato si ritiene sia assolutamente necessario, il procedimento di analisi di mercato dovrebbe tenerne conto al fine di confermare gli obblighi in capo a TIM e allargarli di conseguenza anche sulla sua controllata FiberCop.
3. Agcom valuta la presente proposta di impegni, presentata da TIM ai sensi degli articoli 76 e 79 CCEE, come approvabile a patto che TIM ne modifichi alcuni specifici aspetti; in questo caso:
 - a. TIM potrebbe ritirare la proposta oppure
 - b. TIM potrebbe procedere a effettuare le modifiche suggerite dall'Autorità ma, in quest'ultimo caso, è fondamentale che la nuova proposta di impegni, emendata da TIM sia pubblicata, e posta nuovamente a consultazione pubblica.

Il caso 3.b, quello in cui TIM pubblica una nuova proposta di impegni emendata sulla base delle indicazioni di Agcom, è certamente il più delicato: infatti, le eventuali modifiche individuate dall'Autorità, per quanto minimali possano sembrare, potrebbero comunque comportare delle variazioni rilevanti nella nuova proposta di impegni, senza considerare il fatto che TIM stessa potrebbe recepire le indicazioni dell'Autorità in maniera strumentale e distorta.

Per tale motivo qualunque variazione appartata all'attuale proposta di impegni di TIM deve necessariamente essere posta nuovamente a consultazione pubblica del mercato.

Il caso Easy Fiber di TIM

A tal proposito, la scrivente ricorda all'Autorità l'iter procedurale da essa stessa adottato per un'altra offerta concepita da TIM sempre su base volontaria: si tratta dell'offerta Easy Fiber di TIM, inizialmente proposta il 27 aprile 2017.

L'Autorità non approvò subito l'offerta, ma fornì a TIM delle indicazioni di modifica, recepite da TIM in una nuova riformulazione dell'offerta, avvenuta il 19 luglio 2018.

La stessa Autorità, con la delibera 84/18/CIR, articolo 3, dichiarò che la nuova riformulazione di Easy Fiber (del 19 luglio 2018) avrebbe dovuto essere ri-valutata nell'ambito della consultazione pubblica dell'Analisi di Mercato dell'Accesso Fisso, così come è avvenuto (vedi delibera 613/18/CONS).

Inoltre, è di primaria importanza ricordare come, nonostante TIM apparentemente avesse riformulato l'offerta Easy Fiber sulla base delle indicazioni dell'Autorità, alla fine l'offerta Easy Fiber non fu approvata dall'analisi di mercato (vedi Allegato A alla delibera n. 348/19/CONS, punto 547).

Di seguito si richiamano alcuni riferimenti regolamentari che ripercorrono in ordine cronologico quanto sopra sintetizzato:

a) Delibera 87/18/CIR:

99. *Telecom Italia, con nota del 27 aprile 2017, ha comunicato all'Autorità la proposizione di una nuova offerta denominata Easy Fiber rivolta agli OAO che intendono impegnarsi con un piano pluriennale di migrazione verso l'NGA di Telecom Italia.*

D.133 L'Autorità, [...], *ritiene di non poter approvare la commessa offerta Easy Fiber FTTH che, pertanto, andrà riformulata da Telecom Italia e valutata dall'Autorità nell'ambito dell'analisi di mercato 2018-2021.*

Articolo 3 Delibera 87/18/CIR:

(Valutazione dell'offerta Easy Fiber)

1. Telecom Italia può riformulare l'offerta Easy Fiber sulla base delle linee guida di cui alla sezione motiva entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.

2. L'Autorità valuta l'offerta nell'ambito dell'analisi di mercato 2018-2021.

b) *Annesso 6 all'Allegato B alla delibera n. 613/18/CONS "Valutazione della proposta Easy Fiber del luglio 2018":*

1. Telecom Italia, con nota del 19 luglio 2018, ha comunicato all'Autorità, e pubblicato sul proprio portale wholesale, la nuova formulazione, ai sensi dell'articolo 3 della delibera n. 87/18/CIR, dell'offerta Easy Fiber indirizzata agli OAO che intendono impegnarsi con un piano pluriennale di migrazione verso la rete NGA di TIM.

c) *Documento V della delibera n. 348/19/CONS "Remedies":*

123. L'Autorità, a tale riguardo, condividendo quanto osservato da alcuni operatori e da TIM in consultazione, ritiene, alla luce del nuovo quadro regolamentare definito dalla presente delibera e, in particolare, delle profonde variazioni regolamentari introdotte nonché dei nuovi modelli di costo previsti (e delle conseguenti sensibili riduzioni dei canoni dei servizi VULA nelle aeree contendibili), che la formulazione dell'offerta Easy Fiber proposta da TIM a seguito della delibera n. 87/18/CIR sia, se la stessa ritiene, da rivedere ed adattare alle nuove regole che, tra l'altro, incidono sostanzialmente sui canoni VULA.

d) Allegato A alla delibera n. 348/19/CONS “Esiti della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 613/18/CONS”:

547. L’Autorità ritiene [...] che non sussistano le condizioni per approvare la suddetta offerta Easy Fiber di TIM.

Pertanto, alla stregua di quanto avvenuto per l’offerta di TIM Easy Fiber, anche la presente offerta di coinvestimento dovrà seguire lo stesso iter procedurale e quindi, a fronte di eventuali indicazioni da parte dell’Autorità con conseguente riformulazione dell’offerta, l’Autorità dovrà sottoporre necessariamente al mercato, mediante pubblica consultazione, la nuova offerta prima di una eventuale sua approvazione.

[REDACTED]

Per quanto fin qui ampiamente illustrato e argomentato, l'attuale proposta FiberCop di co-investimento in oggetto non presenta i requisiti minimi necessari a soddisfare le condizioni indicate al comma 1 dell'articolo 76 del CCEE e, dunque, non è applicabile la rimozione degli "obblighi supplementari a norma dell'articolo 68 per quanto concerne gli elementi della nuova rete ad altissima capacità subordinate agli impegni, se almeno un potenziale coinvestitore ha stipulato un accordo di coinvestimento con l'impresa designata come detentrica di un significativo potere di mercato" a sensi del comma 2 dell'art. 76 del CCEE.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

In conclusione, per quanto fin qui ampiamente illustrato e argomentato, la proposta FiberCop di co-investimento in oggetto non presenta i requisiti minimi necessari a soddisfare le condizioni indicate al comma 1 dell'articolo 76 del CCEE e, dunque, non è applicabile la rimozione degli *“obblighi supplementari a norma dell'articolo 68 per quanto concerne gli elementi della nuova rete ad altissima capacità subordinate agli impegni, se almeno un potenziale coinvestitore ha stipulato un accordo di coinvestimento con l'impresa designata come detentrica di un significativo potere di mercato”* a sensi del comma 2 dell'art. 76 del CCEE.

In ogni caso TIM e la sua controllata FiberCop non potranno godere di alcun alleggerimento degli attuali obblighi regolamentari pena severi impatti distorsivi della competizione nel mercato dell'accesso fisso.

In osservanza alle disposizioni di cui al regolamento in materia di accesso agli atti, approvato con delibera 383/17/CONS (che ha abrogato la precedente 217/01/CONS, come modificata dalla delibera 335/03/CONS), la presente documentazione è da considerarsi di rilievo tale da costituire, nell'insieme, segreto relativo alle strategie commerciali ed industriali della scrivente Società.

Pertanto, la presente lettera è da considerarsi integralmente riservata e sottratta all'accesso agli atti da parte di terzi ed alla pubblicazione.


Infatti, l'accesso di terzi a tale documentazione, anche mediante semplice visione o estrazione di copia, è suscettibile di arrecare un pregiudizio concreto agli interessi finanziari, economici, industriali e commerciali di cui Wind Tre è titolare.

La Società scrivente resta comunque a disposizione di codesta spettabile Autorità per fornire qualsiasi supporto si ritenga opportuno.

Con Osservanza
Dott. Antongiulio Lombardi
Regulatory Affairs Director

[REDACTED]

[REDACTED]



Age Group	Percentage of Respondents
18-24	15%
25-34	25%
35-44	35%
45-54	45%
55-64	65%
65+	85%

[REDACTED]

A vertical rectangular sheet of white paper featuring a light gray grid. The grid consists of horizontal and vertical lines forming small squares. There are approximately 20 columns and 30 rows of squares. The grid covers most of the page, leaving margins at the top, bottom, and sides.

Government	Percentage
Current government	85%
Previous government	15%

Government	Percentage
Current government	85%
Previous government	15%

